

Polizia di Stato

La domanda di licenza per l'esercizio di agenzie di recupero stragiudiziale di crediti per conto di terzi, può essere presentata, alternativamente, alla Questura (o al Commissariato di Pubblica Sicurezza territorialmente competente) o al SUAP, che la trasmette alla Questura.

La disciplina delle Agenzie d'affari

La domanda va redatta sull'apposito modulo, che comprende anche le dichiarazioni sostitutive di certificazioni o di atti di notorietà relativi ai dati del richiedente e della ditta/impresa che intende esercitare l'attività e alle condizioni richieste dalla legge (requisiti personali e tecnici prescritti, concessione governativa, agibilità dei locali, ecc.). Per agenzie di affari si intendono le imprese, comunque organizzate, che esercitano con finalità di lucro attività di intermediazione finalizzata alla conclusione di un affare di qualsiasi genere nell'interesse altrui. È consentito avvalersi di rappresentanti nella conduzione dell'attività. Questi devono presentare apposita dichiarazione di consenso per la conduzione, quale rappresentante del titolare, dell'esercizio per il quale si chiede la licenza e di cui dichiarano di essere il titolare. La dichiarazione deve contenere i requisiti personali richiesti al titolare. Anche tale dichiarazione va resa su apposito modulo.

- esercizio organizzato ed abituale dell'attività a titolo professionale;

Sono ammesse anche variazioni successive dei rappresentanti (nuove nomine, revoche o sostituzioni). Anche in tali casi va resa una dichiarazione alla Questura competente utilizzando lo specifico modulo, per sottoporre i nuovi rappresentanti alla prestazione dell'attività e chiunque ne faccia richiesta variazioni sull'autorizzazione, che ha durata permanente.

La comunicazione preventiva di avvio dell'attività

Alla preventiva comunicazione alla Questura è tenuto chiunque intenda esercitare a fini di lucro un'agenzia di pubblici incanti (casa d'asta), matrimoniale o di pubbliche relazioni.

Negli anni sono state via via introdotte discipline speciali per non poche tipologie di agenzia, che sono state regolate da norme di settore e quindi variamente disciplinate, sottraendole alla disciplina generale di pubblica sicurezza (ad esempio, le agenzie per il lavoro, le agenzie di assicurazioni, di stampa, per le pratiche automobilistiche, le agenzie immobiliari, di viaggi, ecc.), contenuta nel Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza approvato con R.D. 18.6.1931, n. 773.

Il modulo comprende l'indicazione dei dati del titolare dell'esercizio e della ditta/impresa che intende esercitare l'attività e della normativa applicabile all'agenzia soggetta alla legislazione di pubblica sicurezza e richieste di notorietà relative alle condizioni richieste dalla legge (in particolare, disponibilità e agibilità dei locali).

10/02/2015